

LEGGE n.35/95 ART.2 COMMA 6

Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite da eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994.

Il D.L. 691/94 convertito, con modificazioni, nella L.35/95, provvede alla straordinaria e urgente necessità sia di immediati interventi, per l'avvio dell'opera di ricostruzione nelle zone colpite da avversità atmosferiche e da alluvioni nella prima decade del mese di novembre 1994, sia di provvedimenti a sostegno del rilancio delle attività economiche e produttive gravemente pregiudicate dagli stessi eventi.

L'art. 2, comma 6, della legge, in particolare, rifinanzia il Fondo Centrale di Garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi interessi ed altri accessori, oneri e spese connessi o dipendenti da finanziamenti concessi per la ripresa economica dei territori colpiti da calamità naturali.

Il fondo, istituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A. ai sensi dell'art. 28 della L. 1142/66 (in occasione dell'alluvione di Firenze dello stesso anno), interviene attualmente con una copertura del 100% delle perdite che le banche dimostrino di aver sofferto, previa escussione delle garanzie rilasciate dai confidi. La garanzia del fondo (comma 7) ha infatti natura integrativa ed è cumulabile con altre forme di garanzia, ivi comprese quelle collettive e consortili.

La L.35/95 incrementa tale fondo della somma di 30 md. per ciascuno degli anni '97 e '98 e di 40 md. per il '99.

Situazione a tutto il 1998
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	100,00
b) autorizzazioni a tutto il 1998	60,00
c) impegni assunti a tutto il 1998	60,00
d) pagamenti effettuati a tutto il 1998	30,00
e) autorizzazioni previste per il 1999 ed anni successivi	40,00

Esercizio 1999

a) impegni assunti nei primi sei mesi	
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	
c) impegni previsti per i successivi 6 mesi	40,00
d) pagamenti previsti per i successivi 6 mesi	70,00

LEGGE 25 LUGLIO 1994, N. 471 ART. 1

Disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993.

Il D.L. 328/94 convertito con modifiche in legge 471/94, al fine di intervenire con urgenza alle necessità straordinarie per fronteggiare l'emergenza nelle regioni colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993, ha assegnato contributi a favore dei comuni danneggiati, individuati con delibera delle rispettive giunte regionali. La legge autorizza la Cassa Depositi e Prestiti a concedere mutui ventennali alle regioni, alle province, ai comuni ed alle comunità montane, per provvedere ai danni nel settore delle opere pubbliche di rispettiva competenza.

L'onere di ammortamento dei mutui è assunto a totale carico del bilancio dello Stato ed è valutato in 186 md. per l'anno '95 e 110 md. annui a decorrere all'anno '96.

La legge 265/95, recante ulteriori interventi a favore delle zone alluvionate negli anni '93-'94, ha in parte modificato ed integrato la normativa precedente.

La Legge Finanziaria '95 ha fatto slittare di un anno gli stanziamenti e la L.F. '96 ha rimodulato gli importi in 236 md. nel '96, 60 md. nel '97, 110 md. a regime dal '98.

Con decreto di variazione di 100 md., le autorizzazioni del '96 sono scese da 236 a 136 md..

La legge 372 del '97 ha modificato l'importo del '97 da 60 a 65 md..

Nel '98 è stata pagata una parte (89,40 md.) dei residui relativi agli anni precedenti (123,71 md.), mentre la quota iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per tale anno è stata variata dalla legge di assestamento 384/98 (-110 md.).

Situazione a tutto il 1998
(in md. di lire)

- autorizzazioni a tutto il 1998	201,00
- impegni assunti a tutto il 1998	201,00
- pagamenti effettuati a tutto il 1998	166,68

LEGGE N. 430/91 E SUCCESSIVE

Interventi e norme per l'edilizia scolastica.

La legge 430/91 prevede (in attesa di un'organica disciplina da definire con una legge quadro), per interventi urgenti di edilizia scolastica, mutui ventennali concessi dalla Cassa DD.PP. Sono autorizzati alla richiesta dei finanziamenti, per un ammontare complessivo di 1.500 md., i comuni, le province e le istituzioni dotate di personalità giuridica, che siano proprietari degli immobili in cui hanno sede. L'onere dell'ammortamento è a carico dello Stato.

Successivamente è emanata la legge 23/96, il cui obiettivo è quello di assicurare alle strutture scolastiche uno sviluppo qualitativo ed una collocazione sul territorio adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali, economiche e sociali.

Per tale finalità la legge autorizza una programmazione di interventi in materia di costruzione, ristrutturazione, riconversione di edifici e di realizzazione di impianti sportivi, definita mediante piani generali triennali e piani annuali predisposti e approvati dalle regioni.

Il finanziamento è attuato attraverso mutui ventennali concessi dalla Cassa DD.PP. agli enti territoriali competenti (onere di ammortamento a totale carico dello Stato, comprensivo della capitalizzazione degli interessi di preammortamento).

- Per il primo piano annuale di attuazione il complessivo ammontare dei mutui è determinato in 225 md., il cui onere a carico dello Stato è pari a 37 md. annui, a partire dal '96.

La legge 431/96 ridetermina l'ammontare dei mutui (art.4 L.23/96) in 456 md., con un maggiore onere per lo Stato di 13 md. annui a decorrere dal '96.

Gli importi di 37 e 13 md. assegnati al cap. 7882 nel corso dell'esercizio finanziario '96, non essendo pervenute richieste di pagamento, sono stati inviati in economia.

- Per il secondo piano annuale il complessivo ammontare dei mutui è determinato in 522 md., il cui onere a carico dello Stato è pari a 50 md. annui a partire dal '98 (Legge 135/97).

- Il terzo piano annuale pari a 591 md. comporta un onere di 46 md. annui a decorrere dal '99 (Legge 362/92).

Nell'esercizio '97 la legge di bilancio ha stanziato sul capitolo: md. 230, ridotti a md. 160 dalla legge di assestamento n. 372/97 (dei quali: pagati 151,58 md. ed i rimanenti 8,42 inviati in economia).

Nel '98 dei 265 md. stanziati: 188,97 sono erogati mentre i rimanenti 76,03 md. inviati in economia.

Situazione a tutto il 1998
(in md. di lire)

impegni assunti a tutto il 1998
pagamenti effettuati a tutto il 1998

718,98
718,98

LEGGE N. 108/96 ART. 15

Disposizioni in materia di usura

L'art. 15 della legge 108/96, istituisce presso il Ministero del Tesoro il "Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura" di entità pari a 300 md., da costituire con quote di 100 md. per ciascuno degli anni finanziari 1996, '97 e '98 (capitolo 4501 del Tesoro).

La disponibilità del capitolo dovrà essere utilizzata per l'erogazione di contributi a favore:

- di appositi fondi speciali (70% del fondo), costituiti dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi (Confidi) istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali e dagli ordini professionali;
- delle fondazioni ed associazioni (30% del fondo) il cui scopo, risultante dall'atto costitutivo e dallo statuto, sia la prevenzione del fenomeno dell'usura e che siano iscritte in apposito elenco tenuto dal Ministero del Tesoro.

La prevenzione deve essere attuata attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione, offrendo anche garanzie alle banche ed agli intermediari finanziari per favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che incontrano difficoltà di accesso al credito.

Per la gestione del fondo e l'assegnazione dei contributi è prevista sia l'istituzione di una commissione costituita dai rappresentanti dei ministeri del Tesoro, dell'Industria e del Dipartimento per gli affari sociali, che l'adozione di un regolamento di gestione (comma 8).

A tutto il '96, a causa della mancata emanazione di detto regolamento, non risultava effettuata alcuna concreta attività di erogazione dei fondi.

Nel '97, l'emanazione del regolamento, avvenuta l'11 giugno con D.P.R. n.315/97, ha reso possibile l'attivazione della normativa.

Situazione a tutto il 1998
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	300,00
b) autorizzazioni a tutto il 1998	300,00
c) impegni assunti a tutto il 1998	300,00
d) pagamenti effettuati a tutto il 1998	199,80
e) autorizzazioni previste per il 1999 ed anni successivi	-

LEGGE n.578/96 ART.1 COMMA 2 (lettera c)**Interventi programmati in agricoltura**

La legge 752/86, legge pluriennale mirante all'attuazione di interventi programmati in agricoltura, è stata rifinanziata dalla L.F.1996 (n.550/95), per assicurare continuità della spesa nel settore agricolo, con accantonamenti di 517 md. per ciascuno degli esercizi '96 e '97 e 566 md. per il '98 nella tabella B.

Di seguito la legge 549/95 (contenente misure di razionalizzazione della finanza pubblica), con l'introduzione del meccanismo del "federalismo fiscale", ha bloccato gli stanziamenti previsti (esercizio 1995), assegnando alle regioni 1.130 md. indirizzati ad interventi nei settori dell'agricoltura, agroindustriali e delle foreste (art.3, comma 8). Il comma 9 del medesimo articolo 3, comunque, ha stabilito che: "fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di utilizzo delle risorse assegnate, nel settore agricolo, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge statale".

Pertanto, il DL. 489/96, convertito con modificazione in legge 578/96, per dare al settore la possibilità di utilizzare le somme previste per il '96, evitando l'interruzione del processo degli interventi programmati, con l'art. 1 dispone l'utilizzazione dell'accantonamento di 517 md, a completamento delle risorse finanziarie già assegnate alle regioni.

In particolare una quota dello stanziamento previsto dalla L.578/96 (art.1, comma, 2 lettera c), per un importo pari a 87,95 md., è destinata alla copertura finanziaria delle rate dei mutui di miglioramento fondiario regionale, concessi ai sensi dell'art. 18 della legge 984/77 (cap.7746 del Tesoro).

Il 3 comma del predetto articolo stabilisce che la somma venga ripartita tra le varie Regioni con delibera del CIPE.

Il DM 204611 del 5.11.96, debitamente registrato alla Corte dei Conti ha provveduto ad apportare, per l'anno finanziario '96, una variazione in aumento di 87,95 md. sul capitolo di spesa del Tesoro n. 7746.

Inoltre la legge 135/97 all'art. 14 comma 4, per assicurare la necessaria continuità nella programmazione pubblica agricolo-forestale per l'anno '97, autorizza la spesa di 517 md.. La quota destinata alla copertura delle rate dei mutui di miglioramento fondiario pari a 87,95 md., secondo la ripartizione del CIPE, è stata interamente impegnata ed erogata ad esclusione della quota di 468 ml. a favore della regione Calabria a seguito di "trasporto" del relativo titolo all'anno 1999.

Situazione a tutto il 1998
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	175,90
b) autorizzazioni a tutto il 1998	175,90
c) impegni assunti a tutto il 1998	175,90
d) pagamenti effettuati a tutto il 1998	175,43
e) autorizzazioni previste per il 1999 ed anni successivi	0,47

LEGGE 18 GIUGNO 1998 N.194, Art.1, Comma 4

Interventi nel settore dei trasporti.

La legge 194/98 autorizza, in relazione al processo di liberalizzazione e di privatizzazione del mercato del trasporto aereo, il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della P.E., di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, ad erogare somme per la ricapitalizzazione delle società di trasporto aereo di cui alla legge 662/96. Con l'art. 2, comma 192 della legge 23 dicembre '96 n. 662 infatti sono state abrogate le disposizioni legislative che facevano obbligo all'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI SpA) di detenere direttamente o indirettamente partecipazione di maggioranza in società esercenti servizi di trasporto aereo.

Il menzionato processo permette a tale aziende di essere collocate sul mercato e conseguentemente quotate in borsa, ed in merito al suo andamento il Ministro dei trasporti riferisce ogni sei mesi al Parlamento.

Per la copertura del relativo onere sono previste limiti di spesa di:

196 md. per il '98, 322 md. per il '99 e 500 md. sia per il 2000 che il 2001.

La Legge finanziaria '99 (L.449/98) ha rimodulato gli importi rimasti in: 222 md. per il '99, 300 md. per ciascuno degli anni 2000 e 2001 e 500 md. dal 2002.

Situazione a tutto il 1998
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	1.518,00
b) autorizzazioni a tutto il 1998	196,00
c) impegni assunti a tutto il 1998	-
d) pagamenti effettuati a tutto il 1998	-
e) autorizzazioni previste per il 1999 ed anni successivi	1.322,00

Esercizio 1999

a) impegni assunti nei primi sei mesi	
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	222,00
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	222,00

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

<u>LEGGI</u>	<u>INTERVENTI</u>	<u>CAPITOLI</u>
- L. 29.5.1976, N. 336 di conversione del D.L. 13.5.1976, N. 227	Provvidenze per le popolazioni dei Comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976	8 7 8 6 8 7 8 7
- L. 8.8.1977, N. 546		
- L. 11.11.1982, N. 828 (art. 1, c. 1)		
- L. 1.12.1986, N. 879 (art. 1, c. 1 e 2)		
- L. 23.1.1992, N. 34 (art. 2)		
- L. 11.11.1982, N. 828 (art. 10)	Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976	8 8 0 9
- L. 2.5.1983, N. 156 (art. 1, c. 2)	Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982	8 7 9 7
- L. 1.12.1986, N. 879 (art. 5)	Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità	8 7 9 6
- L. 27.3.1987, N. 120 di conversione del D.L. 26.1.1987, N. 8 (art. 13-bis)	Interventi in favore della regione Siciliana per la ricostruzione e riparazione edilizia nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1960	8 8 1 7
- L. 11.3.1988, N. 67 (art. 17, c. 5)		
- L. 31.12.1991, N. 433 (art. 8, c. 1)		
- L. 29.12.1990, N. 432 - DD.LL. 10.3.1993, N. 57 e 20.5.1993, N. 148 (art. 3, c. 9)	Misure urgenti per l'attuazione dell'intervento idrogeologico e forestale nella regione Calabria	8 7 8 9

<u>LEGGI</u>	<u>INTERVENTI</u>	<u>CAPITOLI</u>
- L. 9.1.1991, N. 19 e successive modificazioni ed integrazioni	Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe	5 9 5 5 (art. 14, c.1) 8 7 7 5 (art. 2, c.10, art. 12 -art.13) 8 7 7 7 (art. 7, c. 2)
- L. 31.12.1991, N. 433 (artt. 1, c.1 e 8, c.2)	Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa	8 7 7 8
- L. 23.6.1994, N. 402 di conversione del D.L. 26.4.1994, N. 248	Provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna	8 7 8 8
- L. 26.2.1996, N. 74 di conversione del D.L. 29.12.1995, N. 560 (art. 15, c. 1)	Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni	8 7 7 9

LEGGE 29 MAGGIO 1976, N. 336, DI CONVERSIONE DEL D.L. 13 MAGGIO 1976, N. 227 - LEGGE 8 AGOSTO 1977, N. 546 - LEGGE 11 NOVEMBRE 1982, N. 828 - LEGGE 1° DICEMBRE 1986, N. 879 - LEGGE 23 GENNAIO 1992, N. 34.

Provvidenze per le popolazioni dei Comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976

L'art. 1 del decreto - legge 13 maggio 1976, n. 227, ha assegnato un contributo speciale di lire 200 miliardi per l'anno 1976 alla regione Friuli-Venezia Giulia per avviare la ricostruzione dei comuni colpiti dagli eventi sismici dello stesso anno (cap. 8786).

La legge di conversione 29 maggio 1976, n. 336, ha successivamente assegnato un ulteriore contributo speciale di lire 10 miliardi per il 1976, di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1977 al 1995 e di lire 10 miliardi per il 1996, per complessive lire 400 miliardi, destinato alla concessione di contributi in conto interessi (cap. 8787).

La legge 8 agosto 1977, n. 546 ha concesso un ulteriore contributo di complessive lire 2.375 miliardi, di cui lire 375 miliardi per il 1977 e lire 500 miliardi per ciascuno degli anni dal 1978 al 1981 (cap. 8786), nonché un contributo speciale di complessive lire 400 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per il 1977, di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1978 al 1996 e di lire 10 miliardi per il 1977 in aggiunta a quello già previsto con la legge n. 336/76 (cap. 8787).

Con la legge 11 novembre 1983, n. 828, art. 1, comma 1, è stato provveduto ad assegnare un ulteriore contributo di lire 1.550 miliardi, di cui lire 220 miliardi per l'anno 1982. Con legge 26 aprile 1983, n. 130 (legge finanziaria 1983) è stato ripartito il residuo intervento in ragione di lire 130 miliardi per il 1983, di lire 570 miliardi per il 1984 e di lire 630 miliardi per l'anno 1985 (cap. 8786).

L'art. 1, comma 2, della citata legge n. 828/83 ha assegnato, altresì, un ulteriore contributo speciale di lire 200 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 2002 (cap. 8787).

Con la legge 1° dicembre 1986, n. 879, articolo 1, sono stati assegnati ulteriori contributi speciali alla regione Friuli-Venezia Giulia per le finalità di cui trattasi per l'importo complessivo di lire 1.175 miliardi.

Più in particolare, con il comma 1 del predetto articolo 1 è stato previsto un contributo speciale di lire 835 miliardi per il periodo 1986-1990, per provvedere alle esigenze connesse al definitivo completamento dell'opera di ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976, di cui lire 75 miliardi per il 1986, lire 100 miliardi per il 1987 e lire 190 miliardi per il 1988, da utilizzare secondo le modalità ed i criteri previsti dalle leggi n. 546/77 e n. 828/82 sopra citate (cap. 8786).

Le leggi finanziarie relative agli anni 1989 (tab. A), 1990 e 1991 (tab. F) hanno poi individuato in, rispettivamente, lire 135 miliardi, lire 73 miliardi, lire 100 miliardi e lire 162 miliardi le quote del residuo stanziamento di lire 470 miliardi, non ripartito dalla predetta norma, da attribuire alla regione Friuli-Venezia Giulia per il periodo 1989-1992.

Con legge finanziaria 1992 (tab. F) è stato provveduto a rimodulare lo stanziamento di lire 162 miliardi relativo all'anno 1992, determinando in lire 73 miliardi, 49 miliardi e 40 miliardi le quote da iscrivere in bilancio per gli anni, rispettivamente, 1992, 1993 e 1994.

La successiva legge finanziaria 1993 (tab. F) ha disposto poi una ulteriore modulazione degli stanziamenti come sopra previsti per gli anni 1993 e 1994, fissando in lire 9 miliardi la quota da iscrivere in bilancio (cap. 8786) per l'anno finanziario 1993, ed in, rispettivamente, lire 20 miliardi e lire 30 miliardi quelle da iscrivere al medesimo capitolo per gli anni 1994 e 1995, con una residua autorizzazione di spesa di lire 30 miliardi prevista per il 1996 e successivi.

La legge finanziaria 1994 (tab. F), ha successivamente ridotto a lire 15 miliardi lo stanziamento riferito all'anno 1994, rinviando all'anno 1997 il restante importo di lire 5 miliardi, ha confermato in lire 30 miliardi l'importo da prevedere per l'anno 1995 e imputato al solo anno 1996 la restante quota di lire 30 miliardi.

La legge finanziaria 1995 (tab. F), ha ridotto poi a lire 9 miliardi l'importo da iscrivere in bilancio per l'anno 1995 (cap. 8786), in relazione alla predetta autorizzazione di spesa (legge 879/86, art. 1, c. 1), facendo slittare all'anno 1997 il restante importo di lire 21 miliardi precedentemente previsto per il medesimo anno 1995, ha confermato in lire 30 miliardi l'importo previsto per l'anno 1996 e individuato in lire 26 miliardi quello da iscrivere per l'anno 1997 (di cui lire 5 miliardi quale quota 1994 slittata per effetto della L.F. 94).

Il comma 2 dello stesso articolo 1 ha poi disposto un ulteriore contributo speciale in favore della stessa regione Friuli-Venezia Giulia, a valere sulla autorizzazione di spesa di cui sopra, per l'importo complessivo di lire 340 miliardi, in ragione di lire 30 miliardi annui per il periodo 1987-1996 e di lire 7 miliardi annui per il periodo 1987-2006 (cap. 8787).

Con legge finanziaria 1994 (tab. F) è stata disposta la riduzione da 20 a 14 miliardi per l'anno 1994 della predetta autorizzazione di spesa, facendo slittare al 1997 e successivi la differenza, pari a lire 6 miliardi, nel mentre la legge finanziaria 1995 (tab. F) ha confermato

in lire 27 miliardi (20+7) l'importo da iscrivere in bilancio per gli anni 1995 e 1996, individuando invece in lire 13 miliardi (6+7) ed in lire 63 miliardi gli importi da iscrivere, rispettivamente, per gli anni 1997 e 1998 e successivi (cap. 8787).

Con la legge 23 gennaio 1992, n. 34, infine, è stato assegnato (art. 2) alla regione Friuli-Venezia Giulia un ulteriore contributo di complessive lire 15 miliardi per gli anni 1992-1994, in ragione di lire 5 miliardi annui, per provvedere all'esigenze della ricostruzione dell'edilizia abitativa di cui al predetto art. 1 della legge n. 879/86 (cap. 8786).

L'autorizzazione di spesa, pari a lire 5 miliardi, riferita all'anno 1994 è stata poi rimodulata dalla legge finanziaria 1994 (tab. F), la quale ha determinato in, rispettivamente, lire 3 miliardi ed in lire 2 miliardi gli importi da iscrivere in bilancio per gli anni 1994 e 1995.

Si evidenzia che per effetto di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85, gli stanziamenti iscritti sui capitoli di spesa di cui trattasi sono stati ridotti per l'anno 1995 nella misura del 3% (pari a lire 330 milioni per il cap. 8786 e a lire 1.785 milioni per il cap. 8787), nonché le relative proiezioni per gli anni 1996 (- 0,90 miliardi per il cap. 8786 e - 2,16 miliardi per il cap. 8787) e 1997 (- 0,78 miliardi per il cap. 8786 e - 1,59 miliardi per il cap. 8787), intendendosi ridotte analogamente le corrispondenti autorizzazioni di spesa che vengono così a rideterminarsi, rispettivamente, in complessive lire 4.972,99 miliardi (cap. 8786) e in lire 1.334,465 miliardi (cap. 8787).

La legge finanziaria 1996 (tab. F), inoltre, nel confermare per il cap. 8787 gli stanziamenti previsti per l'anno 1996 (al netto del taglio del 3% come sopra disposto) derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui alle leggi n. 336/76 (15 miliardi - 3% = 14,550 miliardi), n. 546/77 (20 miliardi - 3% = 19,400 miliardi), n. 828/82 (10 miliardi - 3% = 9,700 miliardi), ha invece disposto la riduzione di quelli in precedenza previsti per il medesimo anno in relazione alla legge 879/86 sui capitoli 8786 (da lire 30 miliardi - 3% = 29,1 miliardi a lire 26,930 miliardi) e 8787 (da lire 27 miliardi - 3% = 26,190 miliardi a lire 13,070 miliardi), facendo di conseguenza slittare all'anno 1997 l'importo di lire 2,17 miliardi (lire 29,1 miliardi - 26,930 miliardi) per il cap. 8786 e all'anno 1998 l'importo di lire 13,12 miliardi per il capitolo 8787 (lire 26,190 miliardi - 13,070 miliardi). Per effetto di quanto sopra descritto gli importi complessivamente iscritti sui cap. 8786 ed 8787 per l'anno finanziario 1996 risultano pari, rispettivamente, a lire 26,930 miliardi e a lire 56,720 miliardi, mentre quelli previsti per i successivi anni risultano, per l'anno 1997, pari a lire 27,390 per il cap. 8786 (ultimo anno di intervento previsto dalla legge 879/86) e a lire 51,410 miliardi per il cap. 8787 (legge 336/76 = 10 miliardi - 3% = 9,700 miliardi; legge 546/77 = 20 miliardi - 3% = 19,400 miliardi; legge 828/82 = 10 miliardi - 3% = 9,700 miliardi e legge 879/86 = 13 miliardi - 3% = 12,610 miliardi), e per l'anno 1998, pari a lire 30,120 miliardi per il solo cap. 8787 (legge 828/82 = 10 miliardi e legge 879/86 = 20,120 miliardi).

Le successive leggi finanziarie 1997 e 1998 (tab. F), hanno confermato gli importi come sopra individuati dalla legge finanziaria 1996 per gli anni 1997 e 1998 per i predetti capitoli mentre hanno determinato in complessive lire 17 miliardi l'importo da iscrivere sul cap. 8787 per l'anno finanziario 1999 (legge 828/82 = 10 miliardi; legge 879/86 = 7 miliardi); iscrizione successivamente confermata anche dalla legge finanziaria 1999.

CAPITOLO 8786 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	4.972,99
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1998	
a) Impegni assunti	4.972,99
b) Pagamenti eseguiti	4.972,99
c) Residui propri	==
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1999	
a) Impegni assunti	==
b) Pagamenti eseguiti	==

CAPITOLO 8787 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	1.334,465
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1998	
a) Impegni assunti	1.233,465
b) Pagamenti eseguiti	1.151,935
c) Residui propri	81,530
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1999	
a) Impegni assunti	8,500
b) Pagamenti eseguiti	==

LEGGE 11 NOVEMBRE 1982, N. 828

Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche

Con l'articolo 10 della legge in esame è stato assegnato un contributo speciale di lire 300 miliardi alla regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione dell'articolo 50 dello statuto speciale, da destinare alla realizzazione di progetti organici di sviluppo.

Il medesimo articolo 10 ha determinato in lire 32,5 miliardi la quota del predetto contributo per l'anno finanziario 1983, mentre con le leggi finanziarie dei successivi anni è stato provveduto ad individuare, volta per volta, nell'ambito della residua autorizzazione di spesa di lire 267,5 miliardi, gli importi da iscrivere nel bilancio statale. Più in particolare le singole quote di autorizzazioni a partire dal 1984, sono state così determinate:

Anno	lire (in miliardi)
1984	42,5
1985	52,5
1986	82,5
1987	52,5
1988/2001	2,5 (per anno e al lordo, per gli anni 1995-1997 delle riduzioni sotto indicate)
2002 e seg.	2,5

Relativamente allo stanziamento iscritto in bilancio per l'anno 1995 (lire 2,5 miliardi) si fa presente che lo stesso ha subito, in corso d'anno, una riduzione del 3% (pari a lire 75 milioni) per effetto delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85. Analoga riduzione ha interessato inoltre le relative proiezioni per gli anni 1996 e 1997 nonché la corrispondente autorizzazione di spesa, che pertanto, complessivamente, passa da lire 300 miliardi a lire 299,775 miliardi.

Le leggi finanziarie 1996 e 1997 (Tab. F), tenuto conto delle riduzioni come sopra disposte, hanno confermato poi in lire 2,425 miliardi (2,5 miliardi - 3%), l'importo da iscrivere al cap. 8809 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per gli anni finanziari 1996 e 1997 in relazione alle finalità di cui trattasi, mentre le leggi finanziarie 1998 e 1999 (tabb. F) hanno determinato in lire 2,5 miliardi l'importo da iscrivere per gli anni 1998-2001 ed in lire 2,5 miliardi quello da imputare all'anno 2002 (o successivi).

CAPITOLO 8809 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA

299,775

B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1998

a) Impegni assunti	289,775
b) Pagamenti eseguiti	289,775
c) Residui propri	==

C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1999

a) Impegni assunti	1,250
b) Pagamenti eseguiti	1,250

LEGGE 2 MAGGIO 1983, N. 156

Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982.

~~Il comma 2 dell'articolo 1~~ della legge di cui trattasi, ha assegnato alla regione Marche un contributo speciale di lire 40 miliardi per la concessione di contributi pluriennali, in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 2002.

La legge finanziaria 1994 (tab. F), peraltro, ha soppresso lo stanziamento da iscrivere in bilancio per l'anno finanziario 1994 (pari a lire 2 miliardi), il quale è slittato dapprima agli anni 1997 e successivi e poi, sulla base delle successive leggi finanziarie 1995-1998 (tabb. F) al 2001 e successivi.

Per l'anno 1995, lo stanziamento iniziale di lire 2 miliardi iscritto in bilancio è stato, in corso d'anno, ridotto del 3% (pari a lire 60 milioni), per effetto di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85. Analoga riduzione ha riguardato le relative proiezioni per gli anni 1996 (- 60 milioni) e 1997 (- 60 milioni), nonché la corrispondente autorizzazione di spesa che, complessivamente, passa da lire 40 miliardi a 39,820 miliardi.

Le leggi finanziarie 1996 e 1997 (tabb. F), hanno poi confermato in lire 1,940 miliardi, gli importi da iscrivere sul cap. 8797 per gli anni, rispettivamente, 1996 e 1997, mentre le leggi finanziarie 1998 e 1999 (tabb. F) hanno individuato di nuovo in lire 2 miliardi l'importo da iscrivere in bilancio per ciascuno degli anni dal 1998 al 2001, nonché in lire 4 miliardi l'importo residuale dell'autorizzazione di spesa da iscrivere per gli anni 2002 e successivi.

CAPITOLO 8797 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA

B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1998

a) Impegni assunti	29,82
b) Pagamenti eseguiti	29,82
c) Residui propri	=

C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1999

a) Impegni assunti	1,00
b) Pagamenti eseguiti	1,00

LEGGE 1° DICEMBRE 1986, N. 879

Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità.

Con l'articolo 5 della legge in questione è stata autorizzata la spesa di lire 12 miliardi per la concessione di un contributo speciale a favore della regione Friuli-Venezia Giulia da ~~destinare al Centro di riferimento oncologico di Aviano~~, ai fini del completamento della dotazione strumentale e della qualificazione scientifica del Centro per il coordinamento dell'attività complessiva di prevenzione, cura e riabilitazione nella lotta ai tumori nell'area regionale.

Il medesimo articolo 5 ha determinato in lire 1 miliardo la quota del predetto contributo per gli anni 1987 e 1988; lo stesso importo è stato poi confermato per gli anni successivi dalle corrispondenti leggi finanziarie (tab. A per il 1989 e tab. F dal 1990 in poi).

Per quanto riguarda lo stanziamento iscritto in bilancio per l'anno 1995, si evidenzia che lo stesso ha subito in corso d'anno una riduzione del 3% (pari a lire 30 milioni), per effetto di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto-legge 23 gennaio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85, come pure le relative proiezioni per gli anni 1996 (- 30 milioni) e 1997 (- 30 milioni). Pertanto la corrispondente autorizzazione di spesa si è ridotta da complessive lire 12 miliardi a complessive lire 11,910 miliardi.

Le leggi finanziarie 1996 e 1997 (tabb.F) hanno poi confermato in lire 970 milioni l'importo da iscrivere al capitolo 8796 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per gli anni 1996 e 1997, tenuto conto delle riduzioni come sopra disposte, mentre la legge finanziaria 1998 (tab. F) ha confermato in lire 1 miliardo l'importo da iscrivere per l'anno 1998 sul predetto capitolo, a saldo dell'autorizzazione di spesa di cui trattasi.

CAPITOLO 8796 - TESORO.

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	11.91
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1998	
a) Impegni assunti	11,91
b) Pagamenti eseguiti	11,91
c) Residui propri	==
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1999	
a) Impegni assunti	==
b) Pagamenti eseguiti	==